

DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Corpo di Polizia Locale

CIRCOLARE n. 4
19 marzo 2024

**Oggetto: Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184.
Circolare Ministero dell'Interno del 08.02.2024**

Con il decreto legislativo n. 184/2023, recante *"Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità"*, pubblicato nella G.U. n. 290 del 13/12/2023, in vigore dal 23 dicembre 2023, sono state modificate alcune disposizioni del Codice della Strada e, in modo particolarmente rilevante, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP), di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005. Modifiche alle quali, come si vedrà, fanno seguito importanti conseguenze nelle collegate attività di controllo.

La complessa formulazione di alcune tra le nuove disposizioni ha reso quanto mai opportuno un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell'Interno che, con propria circolare del 8 febbraio 2024, ha fornito le prime indicazioni operative agli organi di polizia stradale per la corretta applicazione delle nuove norme.

Facendo rinvio al testo integrale della circolare ministeriale (comprensivo delle rilevanti annotazioni inserite a piè di pagina) per il necessario approfondimento, in questa sede si evidenzieranno sinteticamente gli elementi sostanziali dell'esposizione, schematizzandone gli aspetti procedurali e sanzionatori.

I veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa

Le modifiche al Codice della Strada operate dal d.lgs. 184/2023 sono limitate agli articoli 9 (Competizioni sportive su strada) e 193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile).

Mentre le modifiche all'articolo 9 sono di carattere puramente formale, quelle all'articolo 193, riguardano la stessa definizione dei veicoli soggetti all'obbligo di copertura assicurativa per la circolazione su strada. La definizione di veicolo soggetto all'obbligo assicurativo contenuta finora nell'art. 193, comma 1 (erano soggetti all'obbligo *"i veicoli a motore senza guida di rotaie compreso i filoveicoli e i rimorchi"*) è stata sostituita con il rinvio alla definizione di 'veicolo' contenuta all'art. 1, comma 1, lett. rrr) del CAP (introdotta peraltro dallo stesso decreto legislativo in oggetto).

Secondo la nuova formulazione dell'art. 193, dunque, per circolare su strada, sono soggetti all'obbligo di copertura assicurativa i seguenti veicoli:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia:

- con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
- con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In relazione a questa nuova definizione di 'veicolo', la circolare ministeriale evidenzia alcuni elementi: il veicolo a motore deve essere *"azionato esclusivamente da una forza meccanica"*, escludendo quindi dall'obbligo assicurativo – almeno fino all'adozione del provvedimento di cui al suddetto punto 3) – i velocipedi a pedalata assistita, i cicli a propulsione di categoria L1e-A e i monopattini elettrici; l'obbligo assicurativo sussiste quando ricorre almeno una delle due sopracitate condizioni strutturali collegate al peso massimo del veicolo e alla sua velocità di progetto; l'obbligo assicurativo sussiste per i rimorchi, siano o meno agganciati ad altro veicolo, quindi anche nel momento in cui il veicolo è fermo.

L'obbligo di copertura assicurativa in ambiti diversi dalla circolazione stradale

La reale novità introdotta dal decreto legislativo in oggetto è costituita dalle modifiche all'art. 122 e dall'introduzione dell'art. 122-bis del CAP, attraverso le quali, per gli stessi veicoli sopra definiti, è stato esteso l'obbligo di copertura assicurativa anche in ambiti diversi dalla circolazione stradale.

In tal senso, infatti, il novellato articolo 122 CAP, dispone, per gli ambiti diversi dalla circolazione stradale, l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile per i veicoli a motore, come sopra definiti, secondo le regole definite dalle disposizioni dei quattro commi di cui si compone l'articolo:

- il comma 1 prevede l'obbligo di copertura assicurativa per i veicoli, *qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente;*
- il comma 1-bis prevede l'obbligo di copertura assicurativa *a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;*
- il comma 1-ter stabilisce che l'obbligo di copertura assicurativa *riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone in cui l'accesso è soggetto a restrizioni.*
- il comma 1-quater definisce il quadro sanzionatorio: per la violazione del comma 1 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all'articolo 193 CdS e per la violazione del comma 1-ter trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all'articolo 193, commi 2 e 3. Come verrà meglio illustrato tra poco, nello stesso comma 1-quater sono anche stabilite le sanzioni per

le violazioni alle disposizioni del successivo art. 122-bis nonché il rinvio all'applicazione delle disposizioni procedurali previste dal Codice della Strada.

Nella circolare ministeriale viene evidenziato che nell'accertamento della violazione dell'art. 122 CAP, oltre alla mancanza di copertura assicurativa, assumono rilievo diversi elementi: la valutazione sulla conformità dell'utilizzo del veicolo con la sua funzione di mezzo di trasporto; l'eventuale sussistenza di circostanze in cui, come vedremo, ai sensi del successivo art. 122-bis, è derogato l'obbligo di copertura assicurativa; il luogo dell'accertamento. In particolare, la circolare ministeriale evidenzia che *"la norma (...) non fa riferimento alle caratteristiche strutturali del mezzo (...) bensì alla sua utilizzazione, escludendo l'obbligo di copertura assicurativa solo se il veicolo, in un determinato momento, è impiegato in attività diverse dalla circolazione"*.

Viene anche evidenziato che *"la norma, di fatto, estende l'obbligo anche ai veicoli (utilizzati come mezzo di trasporto al momento dell'incidente) che si trovano al di fuori della strada, in aree non sottoposte a restrizioni di accesso (...) fermi o in movimento (...) sulla strada o fuori di essa"*.

Inoltre – segnala ancora la circolare ministeriale – *"l'obbligo trova applicazione anche per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone in cui l'accesso è soggetto a restrizioni, cioè su aree non soggette a pubblico passaggio, alle quali hanno libero accesso solo le persone autorizzate"*.

A tale proposito, deve ritenersi che, tra le zone in cui l'accesso è soggetto a restrizioni, rientrino, oltre a porti e aeroporti (citati nella circolare ministeriale), anche caserme, nosocomi, aree condominiali, box privati, ecc. L'accertamento di violazioni in tali luoghi è pertanto comunque riconducibile all'ipotesi di cui al citato comma 1-ter e alle sanzioni ad esso associate.

Le deroghe all'obbligo di copertura assicurativa

Il nuovo art. 122-bis CAP prevede quattro specifiche casistiche in cui l'obbligo di copertura assicurativa è normativamente derogato. Deroghe che peraltro non consentono evidentemente la circolazione del veicolo, ma che modificano la qualificazione giuridica di eventuali utilizzi illeciti ad esse collegati, garantendo nel contempo la copertura assicurativa da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dallo stesso CAP, a eventuali terzi danneggiati.

Le deroghe previste dall'art. 122-bis, ampiamente illustrate con specifiche esemplificazioni nella circolare ministeriale, riguardano i casi previsti:

al comma 1,

- i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;
- i veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente,

e al comma 2,

- i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto;
- i veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta degli interessati per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione.

Precisa la circolare ministeriale che *"considerato che l'art. 122-bis deroga espressamente anche alle disposizioni dell'art. 193 CdS, si ritiene che le ipotesi ivi elencate escludano l'obbligo assicurativo anche per i veicoli che si trovano sulla strada"*.

Si evidenzia, in particolare, la nota 21) della circolare ministeriale in cui si precisa che *“appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore qualora non vi siano altri motivi ostativi”*.

Nel caso quindi di sequestro amministrativo finalizzato all'eventuale confisca del veicolo l'operante procederà pertanto secondo l'indicazione ministeriale. In particolare, la locuzione *“su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore”*, dovrà essere applicata analogamente a quanto previsto all'art. 399 Reg. CdS, secondo il quale *“l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione”*.

La stessa circolare ministeriale, su questo punto, afferma infine che *“i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per una delle legittime ipotesi di cui all'art. 122 bis sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, giusta previsione del comma 4 del medesimo art.122-bis cap”*.

La procedura sanzionatoria

Sotto il profilo operativo, risulta di particolare interesse il punto 2 della circolare ministeriale dedicato alla procedura sanzionatoria.

Nell'applicazione delle norme sull'obbligo assicurativo, le indicazioni della circolare ministeriale hanno quale presupposto la netta partizione tra le disposizioni del Codice della strada, il cui art.193 *“circoscrive l'obbligo ai soli casi di circolazione stradale”*, e le disposizioni del CAP, *“che estendono l'obbligo assicurativo ad altri ambiti, facendo rinvio alle sanzioni della predetta norma del Codice della Strada”*.

In forma esplicita, la circolare ministeriale afferma che *“in sostanza, sono stati introdotti nuovi illeciti amministrativi che, ai soli fini della determinazione della tipologia e dei relativi importi, fanno riferimento alle sanzioni dell'art. 193 CdS che trovano, adesso, applicazione anche per i veicoli che sono in sosta o in movimento fuori dalla sede stradale o all'interno di aree il cui accesso è soggetto a restrizione”*.

Il comma 1-quater dell'art. 122, con specifiche previsioni ripartite in quattro distinti periodi, stabilisce le sanzioni che trovano applicazione alle violazioni delle disposizioni sull'obbligo assicurativo del TUA.

Ai sensi del comma 1-quater, primo periodo, nei casi di circolazione in luoghi non qualificabili come strada ai sensi del Codice della Strada, per la mancanza di copertura assicurativa trovano applicazione le sanzioni pecuniarie e accessorie, compresa quindi l'eventuale confisca amministrativa del veicolo, dell'art. 193 CdS.

Ai sensi del comma 1-quater, secondo periodo, nei casi di circolazione con veicoli utilizzati esclusivamente in aree o luoghi soggetti a restrizioni di accesso, di cui al comma 1-ter, non qualificabili come strada ai sensi del CdS, trovano invece applicazione le sole sanzioni pecuniarie stabilite al comma 2 e le riduzioni previste al comma 3 (per riattivazione della polizza scaduta o per rottamazione del veicolo) dell'art. 193 CdS.

Infine, ai sensi del comma 1-quater, terzo periodo, nei casi di circolazione con veicolo utilizzato con copertura assicurativa sospesa dallo stesso interessato (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario, in caso di locazione finanziaria), trovano applicazione le sanzioni pecuniarie e accessorie, compresa quindi l'eventuale confisca amministrativa del veicolo, previste dall'art. 193 CdS. In particolare, relativamente al comma 2, la sanzione pecuniaria è aumentata della metà. La sospensione della copertura assicurativa è attivata con la registrazione nel CED della Motorizzazione e sarà accertabile con interrogazione della relativa banca dati.

In tutte queste ipotesi, il Ministero ritiene invece di escludere l'applicazione della decurtazione di punti patente.

Il quarto periodo del comma 1-quater, infine, richiama l'applicazione delle disposizioni del Titolo VI del Codice della Strada. Coerentemente, sul punto, la circolare ministeriale indica l'applicazione delle procedure previste nel Titolo richiamato (indicando, ad esempio, la notifica delle violazioni, le modalità di pagamento delle sanzioni, la disciplina di ricorsi e opposizioni, la devoluzione dei proventi, ecc.) anche negli accertamenti di violazioni al CAP.

Le diverse ipotesi di illecito e sanzioni definite dagli artt. 122 e 122-bis CAP, sono di seguito schematizzate secondo le indicazioni fornite dalla circolare ministeriale.

<p>Violazione: art. 122, comma 1, CAP veicolo sprovvisto di copertura assicurativa fermo o in movimento fuori dalla strada (in zona non soggetta a restrizioni di accesso) Sanzione: art 122, comma 1-quater, primo periodo, CAP, che rinvia all'art.193 CdS pmr = 866 euro pmr sc. 30% = 606,20 euro sequestro del veicolo confisca in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione pecuniaria codice ProSa 3270</p>
<p>Violazione: art. 122, comma 1-ter, CAP veicolo sprovvisto di copertura assicurativa fermo o in movimento utilizzato esclusivamente in zona il cui accesso è soggetto a restrizioni Sanzione: art. 122, comma 1-quater, secondo periodo, CAP, che rinvia all'art. 193 CdS, commi 2 e 3 pmr = 866 euro pmr sc. 30% = 606,20 euro codice ProSa 3272</p>
<p>Violazione: art.122 bis, comma 2, CAP veicolo utilizzato con copertura assicurativa sospesa dall'interessato Sanzione: art. 122, comma 1-quater, terzo periodo, CAP, che rinvia all'art. 193 CdS, aumentando della metà la sanzione stabilita dal comma 2 pmr = 1.299 euro pmr sc. 30% = 909,30 euro sequestro del veicolo confisca in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione pecuniaria codice ProSa 3273</p>

Da ultimo, si segnala l'entrata in vigore dell'art. 8, comma 10-ter della legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. "decreto milleproroghe" - G.U. n. 49 del 28.02.2024), che ha introdotto per le macchine agricole di cui all'articolo 57 CdS una deroga temporanea all'obbligo assicurativo al di fuori della sede stradale, come previsto dall'art. 122 CAP, fino al 30 giugno 2024 (in allegato, circolare Ministero dell'Interno 29.2.2024).

Si confida nella consueta scrupolosa applicazione delle presenti indicazioni e di quelle ministeriali da parte di tutto il personale.

IL VICE COMANDANTE
Dott. Enrico BUFANO

Allegati:

- Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184
- Articoli modificati del Codice della Strada e del Codice delle Assicurazioni Private
- Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 8.2.2024
- Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/STRAD/1/0000006459.U/2024 del 29.2.2024